



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2012 (13.12)
(OR. en)**

17074/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0184 (COD)**

**TRANS 436
CODEC 2879**

NOTA

del: Segretariato generale

alle: Delegazioni

n. doc. prec.: 16238/12 TRANS 396 CODEC 2672

n. prop. Comm.: 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE

CZ/DK/UK hanno formulato riserve di esame parlamentare.

In questa fase tutte le delegazioni hanno formulato una riserva d'esame generale.

Le modifiche rispetto alle precedenti proposte di compromesso della presidenza (doc. 16238/12) sono evidenziate in **grassetto/sottolineato** e [...].

CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva¹ stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche.

Articolo 2²

Campo di applicazione³

1. La presente direttiva si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e alla direttiva 2003/37/CE:
 - veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – veicoli della categoria M1,
 - veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli e aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, è superiore a otto – veicoli delle categorie M2 e M3,

¹ RO/BG/MT/IT: preferiscono un regolamento invece di una direttiva. Commissione: riserva sulla modifica della forma giuridica.

² RO/Commissione: riserva sulla soppressione di qualsiasi categoria. Spiegazione della presidenza: testo allineato alla direttiva quadro 2007/46/CE sull'omologazione, modificata dal regolamento (UE) n. 678/2011 della Commissione.

³ Il seguente testo sarà aggiunto come considerando: "I controlli da effettuare durante il ciclo di vita del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi."

- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci e aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate – veicoli della categoria N1,
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie N2 e N3,
- [...] ⁴
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, con massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O3 e O4,

[...] ⁵

- trattori a ruote **della categoria T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche.** ⁶

⁴ Commissione: riserva.

⁵ RO/CZ/Commissione: riserva. IT: includere L1e, L2e e L6e.

⁶ PT/EE/NL/LV/CZ: contrarie all'inclusione della categoria T5. RO: aggiungere: "e veicoli della categoria Rb (Rb3, Rb4)". EE propone: "trattori a ruote della categoria T5 utilizzati per il trasporto commerciale con una velocità massima di progetto superiore a 50 km/h".

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i seguenti veicoli immatricolati nel loro territorio:

- **veicoli utilizzati in condizioni eccezionali e veicoli che non sono mai, o quasi mai, utilizzati sulle strade pubbliche, quali veicoli di interesse storico o veicoli da competizione,**
- veicoli utilizzati dalle forze armate, dalle forze responsabili dell'ordine pubblico⁷, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai servizi di emergenza o di soccorso,
- veicoli che godono di immunità diplomatica,
- veicoli utilizzati a fini agricoli, orticoli, forestali, di allevamento o di pesca, con una velocità massima di progetto non superiore a 50 km/h⁸,
- veicoli speciali per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h e che operano solo nel territorio di uno Stato membro,
- veicoli utilizzati esclusivamente nelle piccole isole o nelle zone scarsamente popolate^{9 10}.

3. Gli Stati membri possono introdurre requisiti nazionali relativi ai controlli tecnici per i veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o i veicoli di cui al paragrafo 2.

⁷ PL: inserire: "servizi pubblici".

⁸ LV/LU/BE/FR: favorevoli a 40 km/h. FI/IT/ES: favorevoli a 50 km/h (dal momento che prevede una flessibilità opzionale per gli Stati membri che desiderano valersene).

⁹ LU/NL/LV/RO: riserva. EL/UK/EE: favorevoli a questa formulazione.

¹⁰ Inserire il considerando seguente: "I veicoli utilizzati esclusivamente in territori remoti degli Stati membri, in particolare nelle piccole isole con meno di 5000 abitanti o nelle zone scarsamente popolate con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, sono utilizzati a condizioni che possono richiedere un regime di controlli tecnici specifico. Sarebbe pertanto opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di esentare tali veicoli dall'applicazione della presente direttiva.". Il concetto di "piccole isole" deriva dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13). Il concetto di "zone scarsamente popolate" deriva dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e di riposo.

Articolo 3

Definizioni

Unicamente ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) “veicolo”, ogni veicolo a motore non su rotaia o il suo rimorchio;
- 2) “veicolo a motore”, ogni veicolo su ruote azionato da un motore che si muova con mezzi propri, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
- 3) “rimorchio”, ogni veicolo su ruote non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;
- 4) “semirimorchio”, ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore;
- 6) “veicolo immatricolato in uno Stato membro”, ogni veicolo immatricolato¹¹ o entrato in servizio in uno Stato membro;¹²
- 7) "veicolo di interesse storico", ogni veicolo **considerato** storico **dallo** Stato membro **d'immatricolazione** o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni:
 - sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trent'anni¹³ fa,¹⁴

¹¹ ES: sopprimere il resto della frase.

¹² LU/SK: sopprimere questa definizione.

¹³ PL: venticinque anni.

¹⁴ BE: mantenere il primo trattino e sopprimere gli altri.

- il suo tipo **specifico** non sia più in produzione,
- sia nello stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo, sospensioni o carrozzeria;

15

- 8) “titolare di un certificato di immatricolazione”, la persona giuridica o fisica al cui nome il veicolo è immatricolato;¹⁶
- 9) “controllo tecnico”, un’ispezione intesa ad assicurare che un veicolo si possa utilizzare in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste;
- 10) "omologazione", la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE;¹⁷
- 11) “carenze”, i difetti tecnici e altri tipi di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;
- 12) “certificato di conformità”, verbale¹⁸ di controllo tecnico rilasciato dall’ autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo **tecnico**;

¹⁵ PL: aggiungere una nuova definizione 7 bis: "servizi pubblici", ogni servizio come i servizi di sicurezza statali, i servizi per la lotta alla corruzione, i servizi doganali, le guardie di frontiera e altri specificati nelle regolamentazioni nazionali degli Stati membri."

¹⁶ CZ/SK: sopprimere il punto 8. AT: contraria alla soppressione.

¹⁷ FR: sopprimere il punto 10.

¹⁸ NL/UK: inserire "cartaceo o elettronico".

- 13) “ispettore”, persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente ad effettuare i controlli tecnici in un centro di controllo o, ove opportuno, per conto di un’ autorità competente;
- 14) “autorità competente”, un’ autorità o organismo pubblico incaricato dallo Stato **membro e** responsabile della gestione del sistema di controllo tecnico, tra cui, se del caso, l’ esecuzione dei controlli tecnici;
- 15) “centro di controllo”, organismi o soggetti pubblici o privati¹⁹ autorizzati da uno Stato membro ad effettuare controlli tecnici;
- 16) “organismo di supervisione”, uno o più organismi istituiti da uno Stato membro, responsabili della supervisione dei centri di controllo. L’ organismo o gli organismi di supervisione possono far parte dell’ autorità o delle autorità competenti;
- 16 bis) "piccola isola", un'isola con meno 5000 abitanti e non collegata ad altre parti del territorio da ponti stradali o gallerie stradali;²⁰
- 16 bis bis) "zona scarsamente popolata", una zona prestabilita con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;²¹
- 16 bis bis bis) "strada pubblica", una strada **di pubblica utilità, come le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade.**

¹⁹ LV: inserire una definizione riguardante il punto di contatto nazionale (articolo 14).

²⁰ Il concetto di "piccole isole" deriva dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13). LU/NL/LV/RO: riserva. EL/UK/EE: favorevoli a questa formulazione.

²¹ Il concetto di "zone scarsamente popolate" deriva dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e di riposo. LU/NL/LV/RO: riserva. EL/UK/EE: favorevoli a questa formulazione.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4

Responsabilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i veicoli siano sottoposti a controllo periodico a norma della presente direttiva effettuato da centri di controllo autorizzati dagli Stati membri nei quali tali veicoli sono immatricolati.
2. Il controllo tecnico è effettuato dallo Stato membro o da un organismo a vocazione pubblica incaricato di tale compito dallo Stato oppure da organismi o soggetti designati dallo Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi soggetti privati autorizzati.²²
3. **Con riferimento ai** regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009, la Commissione adotta, prima della data di applicazione della presente direttiva, le informazioni tecniche²³ necessarie ai fini dei controlli tecnici, conformemente all'allegato II, punto 3, che i costruttori devono rendere disponibili e norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.²⁴
4. Al titolare del certificato di immatricolazione e, ove applicabile, all'operatore del veicolo incombe l'obbligo di tenere il veicolo in condizioni di conformità.²⁵

²² Sarà inserito il considerando (10 bis) seguente: "Quando autorizzano centri di controllo nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno esclude dal proprio campo di applicazione servizi d'interesse generale nel settore dei trasporti."

²³ AT/MT/HU: precisare che l'accesso a tali informazioni sarà gratuito o a un prezzo ragionevole.

²⁴ CZ/IT/SK: questo tipo di informazioni potrebbe essere utile. UK: forte riserva. Sopprimere (costi studiati nella valutazione d'impatto?).

²⁵ DE/ES: sopprimere il paragrafo 4. SE: sopprimere. Non ben collocato nella presente direttiva.

CAPO III

REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI

Articolo 5²⁶

Data e frequenza dei controlli

1. I veicoli sono soggetti ad un controllo tecnico almeno entro i seguenti intervalli:

[...];²⁷

- b) veicoli delle categorie M1, N1²⁸ e [...] ²⁹: **quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni;**
- c) veicoli della categoria M1 **utilizzati** come taxi, ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;
- d) veicoli della categoria T5 utilizzati **principalmente su strade pubbliche per il trasporto commerciale**³⁰ **con una velocità massima superiore a 50 km/h: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni.**³¹

²⁶ AT/Commissione: riserva su ogni modifica della frequenza dei controlli.

²⁷ Commissione: riserva.

²⁸ PL/LV/SI/LU/BE/AT/ES: includere la categoria N1 nella lettera c).

NL/DE/UK/DK/FI/FR/SE/PL/CZ/PT/HU/LT: mantenere la categoria N1 nella lettera b).

²⁹ Commissione: riserva.

³⁰ Commissione: riserva.

³¹ DE/NL/ES/EL: sopprimere la categoria T5. BG: riserva sulla categoria T5.

3. **Lo Stato membro o** l'autorità competente può fissare il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo tecnico conformemente agli intervalli di cui al paragrafo 1.
4. Indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato l'ultimo controllo tecnico, **lo Stato membro o** l'autorità competente può chiedere che un veicolo sia sottoposto a un controllo tecnico prima della data di cui ai paragrafi 1 e 2, nei seguenti casi:
- dopo un incidente che pregiudichi i principali componenti rilevanti ai fini della sicurezza come ruote, sospensioni, zone di deformazione, **sistemi airbag**, sterzo o freni,
 - quando i sistemi e le componenti ambientali e di sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati,
 - quando è cambiato il titolare del certificato di immatricolazione di un veicolo,
 - quando un veicolo della categoria M1 o N1 presenta un chilometraggio superiore ai 160 000 km,
 - qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.

Articolo 6

Oggetto e metodi del controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli tecnici riguardino almeno le aree di cui all'allegato II, punto 2.
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo **raccomandato** applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell'allegato II, punto 3. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle rispettive parti e componenti del veicolo in questione alle caratteristiche ambientali e di sicurezza prescritte in vigore al momento dell'omologazione o, se applicabile, al momento dell'ammodernamento.
3. **Se del caso, la Commissione aggiorna, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'elenco degli elementi oggetto del controllo, dei metodi, dei motivi dell'esito negativo e della valutazione delle carenze di cui all'allegato II, punto 3, senza estenderne il campo di applicazione.**

Articolo 7

Valutazione delle carenze

1. Per ogni elemento che deve essere controllato, l'allegato II fornisce un elenco minimo di possibili carenze e il loro livello di gravità.
2. Le carenze individuate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
 - carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità,

- carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più gravi di non conformità,
 - carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano l'eventuale divieto di utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche da parte di **uno Stato membro o delle sue** autorità competenti.
3. Un veicolo che presenti carenze che ricadono in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 è classificato nel gruppo corrispondente alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative agli stessi elementi oggetto dell'ispezione, definiti nel punto "ambito del controllo" dell'allegato II, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità successivo se è possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Articolo 8

Certificato di conformità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest'ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV³².
2. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti forniscano alla persona che ha presentato il veicolo al controllo il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato.

³² EE: certificato da rilasciare solo in caso di carenza.

2 bis. **Fatto salvo l'articolo 5, in caso di reimmatricolazione di un veicolo originario di un altro Stato membro, lo Stato membro riconosce un certificato di conformità verificato rilasciato da qualunque altro Stato membro, come se avesse esso stesso rilasciato il certificato di conformità, a condizione che il certificato sia valido rispetto alla frequenza dei controlli dello Stato membro che effettua la reimmatricolazione.**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione del certificato di conformità prima della data di applicazione della presente direttiva. La Commissione informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 16.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e non oltre tre anni dopo, i centri di controllo comunicano per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro le informazioni contenute nei certificati di conformità da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio dei certificati di conformità. Fino a tale data, i centri di controllo possono comunicare queste informazioni all'autorità competente con qualsiasi altro mezzo. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l'autorità competente conserva tali informazioni. Tale periodo non deve essere inferiore a trentasei mesi, **fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri**.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l'informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica³³.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati del controllo tecnico siano comunicati all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità.

³³ ES/SE/EE: sopprimere questo paragrafo.

Articolo 9

Monitoraggio delle carenze

1. Unicamente in caso di carenze lievi, il controllo si considera superato e non vi è l'obbligo di ripresentare il veicolo al controllo. Il titolare del certificato di immatricolazione provvede a correggere tali carenze.
2. In caso di carenze gravi, il controllo si considera non superato. Lo Stato membro o l'autorità competente decide in merito al periodo di tempo durante il quale il veicolo in questione può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico.
3. In caso di carenze pericolose, il controllo si considera non superato. **Lo Stato membro o l'autorità competente** può decidere che il veicolo in questione non può essere utilizzato su strade pubbliche e che l'autorizzazione al suo utilizzo su strada è sospesa per un periodo di tempo limitato, senza comportare una nuova procedura di immatricolazione³⁴, finché non saranno state corrette le carenze e non sarà stato rilasciato un nuovo certificato di conformità attestante la conformità del veicolo.

³⁴ GU L XXX, XX.XX.XXXX, pag. XX.

Articolo 10

Attestato comprovante il superamento del controllo

1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato nel suo territorio fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L'attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'attestato prima della data di applicazione della presente direttiva. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16.

2. **Ai fini della libera circolazione,** ciascuno Stato membro riconosce l'attestato rilasciato conformemente al paragrafo 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 11

Impianti ed apparecchiature di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici siano conformi ai requisiti tecnici minimi di cui all'allegato V.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, l'autorità competente mantengano gli impianti e le apparecchiature di controllo conformi alle specifiche fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni vengono periodicamente tarate secondo le disposizioni di cui all'allegato V e verificate in conformità alle specifiche fornite **dallo Stato membro oppure dal** costruttore delle apparecchiature.
4. **Se del caso, la Commissione aggiorna, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'elenco dei metodi, degli impianti e delle apparecchiature di cui all'allegato V alla luce del progresso tecnico o al fine di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali o europee o della legislazione dell'Unione.**

Articolo 11 bis

Centri di controllo

1. I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente.

2. Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti dello Stato membro che concede l'autorizzazione. I centri di controllo³⁵ assicurano l'obiettività e l'elevata qualità del controllo dei veicoli.

Articolo 12

Ispettori

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all'allegato VI.
2. Le autorità competenti o, se del caso, centri di formazione riconosciuti forniscono un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 3.
3. Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione della presente direttiva sono esentati dai requisiti di cui all'allegato VI, punto 1.
4. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse.

³⁵ La seconda frase è tratta dall'articolo 2 della direttiva 2009/40/CE.
Modificare il considerando (10) come segue: "I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da organismi incaricati, pubblici o privati, sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, compresi quelli che effettuano **anche** riparazioni **di veicoli**".

5. La persona che presenta il veicolo al controllo è informata delle carenze da correggere.
6. I risultati del controllo tecnico possono essere modificati, se del caso, solo dall'organismo di supervisione o secondo la procedura istituita dall'autorità competente, se gli esiti del controllo tecnico sono manifestamente errati.

Articolo 13

Supervisione dei centri di controllo

0. Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo.³⁶
1. Un organismo di supervisione svolge almeno i compiti di cui all'allegato VII, punto 1, e soddisfa i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dello stesso allegato.

Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e procedure concernenti l'organizzazione, i compiti e i requisiti, anche in materia di indipendenza, applicabili al personale degli organismi di supervisione.

2. I centri di controllo gestiti direttamente da un'autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione qualora l'organismo di supervisione faccia parte dell'autorità competente.

³⁶ Sarà inserito il considerando seguente: "Sarebbe opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di autorizzare centri di controllo non situati nel loro territorio a effettuare controlli tecnici di veicoli immatricolati nel loro territorio, se tali centri di controllo sono già stati autorizzati dallo Stato membro nel quale sono situati."

3. I requisiti summenzionati sono considerati soddisfatti dagli Stati membri che impongono l'obbligo dell'accREDITAMENTO dei centri di controllo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

CAPO V
COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 14

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e i recapiti del loro punto di contatto nazionale entro [*un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva*] e le comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. La Commissione redige l'elenco aggiornato di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

[...] ^{37 38}

[...]

[...]

³⁷ Il seguente testo sarà inserito in un considerando: "La Commissione dovrebbe esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell'istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli che colleghi i sistemi nazionali esistenti ai fini dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e alle letture dei contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, dell'immatricolazione e dell'omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli.

Sulla base di tale esame, dovrebbe proporre e valutare diverse opzioni strategiche. Entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa."

³⁸ Commissione: riserva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SUI POTERI DI ESECUZIONE E DELEGATI

Articolo 16

Comitato per il controllo tecnico

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.³⁹

Articolo 17

Atti delegati⁴⁰

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 18 al fine di:

- aggiornare unicamente la designazione delle categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se del caso, nell'eventualità di modifiche apportate alle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza incidere sul campo di applicazione e sulla frequenza dei controlli,
- [...].⁴¹

³⁹ Commissione: riserva.

⁴⁰ SE/DE: contrarie agli atti delegati.

⁴¹ Commissione: riserva.

Articolo 18

Esercizio della delega⁴²

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque⁴³ anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴² PL/DK: propongono di modificare in "atti di esecuzione".

⁴³ AT: un anno.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 bis

Revisione della direttiva

Entro [cinque anni dalla data della pubblicazione della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte volte a contemplarli:

— una valutazione dell'eventuale opportunità di aggiungere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le categorie L e 02,

— una valutazione dell'eventuale opportunità di ridurre la frequenza dei controlli tecnici per alcune categorie di veicoli più vecchi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni⁴⁴ devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
2. Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare **che, se di normale dotazione, la manipolazione di un contachilometri per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo** sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie⁴⁵.
3. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [*tre anni* dalla data di applicazione della presente direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

⁴⁴ PL/SE/FI: vorrebbero sostituire "penalties" con "sanctions" [*non riguarda la versione italiana*].

⁴⁵ ES/LV/SE: sopprimere il paragrafo 2.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo degli impianti e delle apparecchiature di controllo di cui all'articolo 11 che non sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato V per effettuare controlli tecnici per un periodo non superiore a [cinque] anni successivo alla data di applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri applicano i requisiti di cui agli allegati VI e VII al più tardi a partire dal [quinto] anno successivo alla data di applicazione della presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2009/40/CE è abrogata a decorrere [dalla data di applicazione della presente direttiva].

Article 22⁴⁶

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

⁴⁶ Inserire un considerando relativo alla tavola di concordanza: "Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata."

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22 bis

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22 ter

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva⁴⁷.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴⁷ Commissione: riserva.